



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
*O.n.l.u.s.*

---

Torino, 9 febbraio 2015

All'attenzione di:

Alberto Valmaggia  
Assessore Ambiente Regione Piemonte

Mauro Laus  
Presidente Consiglio Regionale del Piemonte

V Commissione – Parchi e Aree Protette  
Consiglio Regionale del Piemonte

**Oggetto: osservazioni sul disegno di legge regionale n. 90 “Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.**

In merito al Disegno di Legge Regionale n. 90 “*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*”, presentato dalla Giunta Regionale il 20 gennaio 2015, la scrivente associazione, nel pubblico interesse, presenta memoria scritta con le proprie osservazioni di merito.

### **Osservazioni di carattere generale**

Il territorio della Regione Piemonte vanta caratteristiche e peculiarità di particolare bellezza e importanza dal punto di vista naturalistico e della biodiversità della flora e della fauna. Proprio per questo fin dagli anni '70 la Regione Piemonte ha istituito numerose Aree Protette Regionali che sono andate a integrare il sistema delle Aree Protette già tutelato dai due Parchi Naturali Nazionali, (il Parco del Gran Paradiso e il Parco della Val Grande).

La Regione Piemonte, storicamente punto di riferimento per la penisola in questo settore, ha incrementato negli anni la superficie tutelata con il sistema delle Aree Protette, considerando questi territori particolari come degni della più vasta pianificazione regionale e degni della tutela urbanistica e paesaggistica.

Questo percorso virtuoso di incremento delle aree protette fu purtroppo interrotto nel 2011 quando la legge 19/2009 venne modificata, escludendo tutte le zone di salvaguardia (a prescindere dalle loro valenze ambientali) dal sistema delle Aree Protette.

---

**Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.**  
Sede legale e operativa: **via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino**  
**tel: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax.: +39 011 210001**  
**P.IVA C.Fiscale 06478780015**  
Sede Valle d'Aosta: via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta  
[www.legambientepiemonte.it](http://www.legambientepiemonte.it) – [info@legambientepiemonte.it](mailto:info@legambientepiemonte.it)



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

Già con la legge 19/2009 furono inoltre accorpate alcuni Enti di gestione delle Aree protette, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse ma, a fronte di una riduzione della superficie di territorio tutelata (nel 2001) e degli accorpamenti effettuati (già nel 2009), non è mai stato esplicitato se ci sia stato realmente un risparmio di risorse pubbliche e, nel caso, a quanto ammonti.

Prima di procedere ad un'ulteriore riduzione degli enti di gestione, così come proposto nel presente ddl in discussione, si chiede di conoscere i dati circa i risultati raggiunti sotto il profilo del risparmio economico, affinché possano essere attentamente valutati in rapporto alla grave perdita di rappresentatività del territorio e di efficienza, sotto il profilo della tutela, che quegli accorpamenti hanno comportato.

In altri termini, la scrivente associazione ritiene sia opportuno, prima di procedere con ulteriori accorpamenti degli enti di gestione delle Aree Protette aventi come obiettivo la razionalizzazione di risorse, avere una base solida di dati e informazioni (dal punto di vista contabile e dell'efficienza dei servizi) per poter valutare costi e benefici di tali decisioni.

Il disegno di legge n. 90 attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale del Piemonte, dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, non consente una riflessione ampia e strategica sul futuro delle Aree Protette regionali. La scrivente associazione ritiene al contrario che sia opportuno, prima di apportare importanti modifiche al numero di enti di gestione degli Enti di gestione dei Parchi piemontesi, avviare un percorso partecipato di approfondimento, riflessione e confronto sul futuro delle Aree Protette, in cui valutare anche l'istituzione di nuove Riserve Naturali e nuovi Parchi (ad esempio l'istituzione del Parco della Dora Riparia – attualmente zona di salvaguardia, della Riserva Naturale di Staffarda, del Parco dell'Anfiteatro Morenico d'Ivrea, della Collina Morenica di Rivoli e Avigliana, ecc), anche nell'ottica di interconnessione delle aree protette esistenti e di corridoi ecologici a scala regionale.

Da tenere in conto anche il recente obbligo dello “Standard 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua”, secondo le dir.ve comunitarie, per cui vige il divieto di coltivare fin sulle sponde, garantendo una fascia di rispetto che, rinaturalizzata, andrà a ricostituire importanti corridoi ecologici; di questo non c'è menzione nelle modifiche proposte dalla Giunta regionale.

Il presente disegno di legge appare in gran parte invece una manovra “ragionieristica” volta soprattutto a ridurre, senza dimostrarlo, i costi di gestione degli Enti Parco. A quanto ammonti questo risparmio e a scapito di cosa, però, non ci è dato sapere. Anche la relazione di accompagnamento al ddl parla infatti di una generica “stabilizzazione dei costi tendente alla riduzione”.

A fronte di questa incertezza riguardo ai benefici che verrebbero apportati dall'ulteriore accorpamento degli enti di gestione si ribadisce la necessità di studiare con più calma e con maggior approfondimento una revisione della gestione delle Aree Protette, così da risolvere il grave problema derivante dall'esclusione delle zone di salvaguardia dalla rete delle Aree Protette e rilanciare un complessivo confronto sul futuro dei Parchi. Sarebbe quindi auspicabile che la Regione Piemonte organizzi dei veri e propri Stati Generali delle aree naturali protette.

In sostanza desta grave preoccupazione la scelta di accorpare ulteriormente gli Enti di gestione dei Parchi, che passerebbero dai 14 odierni a 6, senza oltretutto che siano analizzate correttamente le caratteristiche peculiari del territorio. Tali accorpamenti, dai benefici economici non esplicitati, appaiono ragionati secondo un criterio di confini amministrativi, mentre sarebbe opportuno che



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

vengano tenute presenti le caratteristiche peculiari del territorio, vero valore aggiunto delle Aree Protette.

Riteniamo a titolo di esempio particolarmente preoccupanti gli accorpamenti che andrebbero a delineare i futuri Enti di gestione delle “aree protette astigiane e del Po e della collina torinese” e delle “aree protette vercellesi e alessandrine”, in cui si accorperebbero territori molto diversi tra loro.

Ulteriore preoccupazione si registra per le aree protette di gestione provinciale. Con la revisione degli enti locali e l'istituzione delle città metropolitane, queste ultime hanno perso la competenza relativa alla gestione delle aree protette. Nel presente ddl non viene però affrontata questa questione, così come non si trova traccia di soluzione altrove. Rimane quindi aperta la domanda di chi avrà la competenza di gestire le aree protette provinciali.

Il disegno di legge presenta alcune note positive: prima tra tutte l'attenzione verso la rappresentanza all'interno degli Enti Parco. Pare positiva la decisione prevista all'articolo 9 di “prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale della aree gestite” così come è positiva la decisione, prevista all'articolo 7, di garantire la rappresentanza delle associazioni ambientaliste e agricole. Positiva anche la decisione, sempre prevista dall'articolo 7, riguardante il numero dei membri del consiglio, proporzionale al numero dei Comuni compresi all'interno dell'Ente.

Preme ancora ricordare come alla nascita dei Parchi regionali, in allegato alla legge istitutiva, erano presenti tutte le motivazioni e gli obiettivi delle singole aree protette, con la descrizione delle caratteristiche peculiari, degli obiettivi della tutela e le informazioni dettagliate. Con l'approvazione del testo unico sulle aree protette furono invece stralciate queste importanti informazioni, che sarebbe invece doveroso reinserire come allegato nella nuova legge in discussione.

### **Osservazioni agli articoli:**

**Articolo 2** (riferito ad articolo 8 comma 5 della l.r. 29/2009) – In tutte le aree naturali protette, così come nelle riserve speciali permangono ancora alcune criticità relative alle tutele del territorio e della biodiversità. A titolo di esempio si esplicita la preoccupazione per le conseguenze derivanti dalle numerose richieste di concessione relative a nuovi impianti idroelettrici, su cui mancano ancora le linee guida regionali. Sarebbe opportuno quindi che la Regione Piemonte completi rapidamente la redazione delle linee guida per tutte le fonti energetiche.

**Articolo 4** (riferito all'articolo 10 della l.r. 29/2009) – Si ritiene positivo l'inserimento del Parco Naturale del Monviso. E' opportuno però, contestualmente all'istituzione, dettagliare le motivazioni di tale istituzione, descrivendo in allegato alla legge le caratteristiche e gli obiettivi di tutela del Parco. Si ritiene inoltre che ogni nuova istituzione di area protetta dovrebbe essere frutto di un percorso partecipato con le diverse istanze del territorio regionale e locale, in primis istituzioni, associazioni, enti di ricerca.

**Articolo 5** (riferito all'articolo 12 della l.r. 29/2009) – L'accorpamento degli Enti, già in parte realizzato con la vigente legge, preoccupa sotto diversi aspetti. In primo luogo, come già detto in



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

premessa, non pare chiaro l'obiettivo di tali accorpamenti. Se il fine è meramente economico è necessario e propedeutico avere un bilancio, in termini economici e di servizi, degli accorpamenti già effettuati in passato. I risparmi rappresentati dalla riduzione delle indennità di direttori e consiglieri sarebbero inoltre in buona parte compensati dai necessari spostamenti su lunghe distanze. Invece di accorpare gli Enti si potrebbe prevedere invece un accorpamento della gestione economica e di singoli servizi ragionati caso per caso.

Desti invece sicura preoccupazione la gestione di territori molto ampi e con caratteristiche diverse tra loro. L'accorpamento del Parco fluviale del Po a quello montano delle Capanne di Marcarolo è un esempio molto esplicativo di territori di natura diversa, ma gli esempi sarebbero molti. L'accorpamento del Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino all'Ente di Gestione delle Aree Protette vercellesi e alessandrine è un altro esempio di accorpamento di aree protette aventi storie e vissuti assai diversi, nonostante la vicinanza territoriale di alcuni di essi.

Specificamente a questo sito, e solo per questo, escludendo quindi altri SIC e ZPS anche se collocati nella stessa zona, si propone di ripristinare la specifica normativa a suo tempo contenuta nella legge regionale 19/2009 (poi soppressa dalla legge regionale 16/2011), inserendo un emendamento al DDL 90/2015 che, in riferimento all'articolo 7 comma 2 bis della LR 19/2000, provveda (attraverso una appropriata convenzione) ad affidare la gestione del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino alla Partecipanza dei Boschi di Trino, il sodalizio millenario che lo ha conservato e gestito fino ad oggi, in modo da assicurarne per il futuro la tutela naturalistica, il rispetto della tradizione storica, la continuità nella gestione, la conservazione delle consuetudini positive e la fruizione pubblica del Bosco per finalità educative e ricreative sostenibili.

**Articolo 6** (riferito all'articolo 14 della l.r. 29/2009) – La nomina del Presidente dell'Ente Parco con decreto del Presidente della Giunta Regionale perde in questo ddl i criteri della rappresentatività territoriale e dell'intesa con le comunità dell'area protetta. Se questa scelta può apparire giustificata dall'estensione ampia derivante dai nuovi accorpamenti, manca però un riferimento ai criteri di selezione del Presidente, che dovrebbero almeno essere fondati sulle competenze specifiche in relazione agli oggetti di tutela oltre che alla presentazione di un programma di lavoro.

La modifica prevista al comma 2, in cui viene cancellata la responsabilità legale al Presidente del Parco non è motivata in modo esplicito e se ne chiede quindi la motivazione. Con l'introduzione di tale modifica la figura del Presidente verrebbe ulteriormente snaturata, conferendo invece al direttore del Parco compiti più propriamente di indirizzo politico con relative responsabilità che, ad avviso della scrivente associazione, sarebbe opportuno rimanessero in capo al Presidente.

**Articolo 7** (riferito ad articolo 15 della l.r. 29/2009) – Pare positiva la modifica apportata dal presente ddl riguardo la composizione del Consiglio. Bene che il numero dei membri sia proporzionale al numero di Comuni presenti all'interno dell'Ente.

Positivo anche la modifica in cui viene garantita la rappresentanza delle associazioni agricole nazionali più rappresentative e delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Non è chiaro però come possano essere le comunità delle aree protette a designare i rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Dovrebbero essere le stesse associazioni a designare i propri rappresentanti, nominati poi dal Presidente della Giunta Regionale.

Sarebbe inoltre utile se le associazioni ambientaliste, come gli agricoltori, fossero invitati permanenti alle riunioni delle comunità delle aree protette, onde poter collaborare con i Comuni alla formazione del piano socio economico del Parco.



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

**Articolo 9** (riferito all'articolo 18 della l.r. 29/2009) – Pare positiva la modifica prevista dal presente ddl in cui si dichiara che lo statuto dell'ente può “prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite”. Sarebbe infatti impraticabile ipotizzare la permanenza di una singola comunità per enti parco con gestione di territori così ampi come quelli previsti con gli accorpamenti attualmente in discussione.

**Articolo 10** (riferito all'articolo 41 della l.r. 29/2009) – Positiva la delega agli enti di gestione delle aree naturali protette delle aree della Rete Natura 2000, in caso queste risultino territorialmente coincidenti, in tutto o in parte. Riguardo la modifica proposta al comma 2 bis si propone di esplicitare la priorità nelle possibilità di delega della gestione, inserendo prima dell'elenco puntato le parole “nell'ordine”.

*Fabio Dovana*  
*Presidente e Legale Rappresentante*  
*Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus*  


*Flavia Bianchi*  
*Responsabile Urbanistica e Parchi*  
*Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus*

